

**TESTO COORDINATO ACCORDO TERRITORIALE
PER IL COMUNE DI PIEVEPELAGO**

(firmato il 07/10/2026; depositato il 09/10/2026, con decorrenza 01/11/2026)

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431
E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,
DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
IN DATA 16.01.2017

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2, comma 3 della Legge 431/98 ed in attuazione Decreto Ministeriale 16.01.2017, le seguenti Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello locale:

Le Organizzazioni Sindacali provinciali degli inquilini

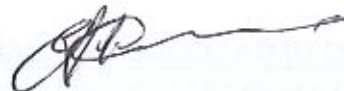
ASSOCASA, il Segretario territoriale – MASSIMILIANO UCCELLI

FEDERCASA CONFISAL, il Segretario territoriale – ROSARIO MARAGÒ

SICET, il Segretario territoriale – EUGENIA CELLA

SUNIA, il Segretario territoriale – MARZIO GOVONI

UNIAT, il Segretario territoriale – COSIMO GALLO



Le Organizzazioni Sindacali provinciali dei proprietari

ASPPI, il Presidente provinciale – FRANCESCO LAMANDINI

CONFABITARE, il Presidente provinciale – MARIA FEMMINELLA

CONFAPPI, il Presidente provinciale – RAFFAELE VOSINO

CONFEDILIZIA-APE, il Presidente provinciale – FRANCESCO BRUINI

UPPI, il Presidente provinciale – LORENZO COTTIGNOLI



Premesso

- 1) Che in attuazione dell'art.2 comma 3 della L.431/98, del D.M. 16.01.2017, art.7 comma 4, e dell'Accordo territoriale per il comune di **PIEVEPELAGO** del 19/12/2023, art.16, in quanto "le parti contraenti lo ritengano comunque necessario o opportuno", intendono addivenire alla integrazione del precedente accordo territoriale per la definizione del contratto agevolato relativo alle locazioni di immobili ad uso abitativo a canone agevolato; con validità fino a sottoscrizione di un nuovo accordo ed impegno a ritrovarsi a cadenza annuale.
- 2) Che è istituita presso le associazioni sottoscrittrici il presente accordo la lista dei delegati delle medesime, quali membri per la commissione di conciliazione prevista dal D.M. 16.01.2017. Le medesime si impegnano a redigere il regolamento applicativo della sopra chiamata commissione.
- 3) Che i firmatari del presente accordo, convengono:
 - a) sulla necessità del mantenimento dei benefici fiscali, per la durata intera del contratto e suoi eventuali rinnovi, relativi alle tipologie contrattuali oggetto del presente accordo,
 - b) sull'importanza della continuità della operatività dello strumento del FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO,
 - c) sulla indispensabilità di un incremento dell'ERP e dell'ERS,e si impegnano a dare continuità al perseguimento dei suddetti obiettivi;
convengono e stipulano quanto segue:

CAPO I NORME GENERALI

1. METODO DI CALCOLO DEL CANONE

I canoni a valere per i contratti uso abitativo, uso transitorio e uso transitorio universitario allegati al presente accordo, sono definiti come segue.

L'importo effettivo del canone è determinato fra il valore minimo e massimo della subfascia d'oscillazione, in funzione dell'ubicazione dell'alloggio, della sua superficie, dei parametri oggettivi e soggettivi.

2. AREE OMOGENEE

In applicazione della legge 431/1998 e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 16.01.2017, e previa consultazione della banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, sono individuate all'interno **del comune di PIEVEPELAGO** due aree omogenee, denominate **"Centro"** e **"Suburbana e rurale"**, così delimitate con riferimento alla planina **allegata "K"** (per confine delle zone si intendono entrambi i lati della strada indicata, salvo diversa indicazione). Si evidenzia che il comune, secondo il D.P.R. 26 agosto 1993, n.412, allegato A parte 3, **rientra nella classificazione climatica F (EFFE)**.

3. SUPERFICIE DELL'ALLOGGIO

Nei singoli contratti le parti contraenti dichiarano sotto la loro responsabilità la superficie dell'alloggio oggetto della locazione, calcolata ai sensi e per gli effetti del presente accordo.

In tutti i casi di attestazione le parti contraenti dovranno dichiarare, sotto la loro responsabilità, la superficie dell'alloggio e gli estremi catastali, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo.



La superficie dell'alloggio, espressa in metri quadri, con arrotondamento in difetto o in eccesso al numero intero più vicino¹, è data dalla sola dimensione di calpestio dell'appartamento², senza le pertinenze, gli spazi esterni, i balconi e i terrazzi.

4. TIPOLOGIE DIMENSIONALI

Al fine di facilitare l'individuazione dei valori minimi e massimi delle fasce d'oscillazione, si prendono a riferimento le abitazioni, suddividendole in **6 tipologie** dimensionali come segue:

- | | |
|----|---|
| a) | abitazioni fino a 50 m ² |
| b) | abitazioni da 51 fino a 70 m ² |
| c) | abitazioni da 71 fino a 90 m ² |
| d) | abitazioni da 91 m ² a 120 m ² |
| e) | abitazioni da 121 m ² a 150 m ² |
| f) | abitazioni oltre i 151 m ² |

5. PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

Per ogni tipologia dimensionale sono state individuate **cinque** sub-fasce d'oscillazione del canone: **A, B, C, D, E**. Parametri oggettivi:

1. Tipologia A/7 e A/8 (*desunta da visura catastale*);
2. **Impianto di condizionamento dell'aria** o impianto a pompa di calore, in presenza di un impianto indicato in contratto, del quale fruiscono almeno il 50% **dei vani utili** o riscaldamento a biomasse (*secondo la normativa vigente*);
3. **Accesso all'immobile** sito a piano terra **o al primo piano** (*o in alternativa il mezzanino o piano rialzato*), oppure ai piani superiori se raggiungibile mediante ascensore;
4. **Cortile con parcheggio** in area condominiale utilizzabile dall'unità immobiliare locata (*Il cortile deve essere quello pertinenziale allo stabile, sia ad uso libero che ad uso esclusivo, deve essere accessibile e il parcheggio cui si fa riferimento si intende per autoveicoli*);
5. **Autorimessa o box auto**, anche presso un altro stabile e si intende un ricovero per autovetture, accessibile e fruibile locato unitamente all'abitazione; mentre per il solo Centro Storico un posto auto esclusivo anche scoperto, locato unitamente all'abitazione;
6. **Cantina o Soffitta** (*si intende l'uso della cantina pertinenziale e/o della soffitta pertinenziale e/o accessori all'unità immobiliare locata*);
7. **Doppi servizi** (*secondo bagno dotato almeno di WC e lavabo o lavanderia dedicata*);
8. **Giardino e/o area ortiva** esclusiva e/o condominiale. (*L'area cortiliva e le sole aiuole non rientrano tra i parametri. Occorre considerare un'area verde calpestabile e/o fruibile e/o piantumata*);
9. **Balcone/i** e/o terrazza o lastrico solare o loggia o veranda di pertinenza esclusiva;
10. **Porta blindata** e/o cancello di sicurezza sito alla/e porta/e di ingresso dell'abitazione;
11. **Unità immobiliare** con certificazione energetica classe **A, B, C**;

¹ Esempio: 49,49 m² = 49 mq / 49,50 mq = 50 m²

² Con riferimento allo stato legittimo dell'unità immobiliare.

12. **Abitazione nuova di massimo 10 anni** o ristrutturata completamente da massimo 10 anni, con rifacimento di impianti (come qualificato dall'art.3, comma 1, del DPR n.380/2001, lettere b,c,d) e/o con miglioramento della classe energetica;
13. **Sistema di allarme** interno all'alloggio o inferriate presenti in tutte le finestre.
14. **Ascensore accessibile a persone con impedita capacità motoria**, anche se già considerato al precedente punto 3, e/o servo scala accessibile a persone con **impedita capacità motoria** (secondo la normativa vigente con riferimento alle lettere b, c, dell'articolo 8.1.12 e alle lettere d, e, dell'articolo 8.1.13 del DM 236 del 14.06.1989 e successive modifiche).
15. **Servizio igienico accessibile³ alle persone con impedita capacità motoria** anche se già considerato quale doppio servizio al precedente punto 7 (secondo la normativa vigente con riferimento all'articolo 8.1.6 del DM 236 del 14.06.1989 e successive modifiche).

Le abitazioni/**stanze** con meno di 3 dei parametri oggettivi sopra indicati si collocano nella sub-fascia **A**.

Le abitazioni/**stanze** che hanno fino a quattro dei parametri oggettivi sopra indicati si collocano nella sub-fascia **B**.

Le abitazioni/**stanze** che hanno cinque-sei dei parametri oggettivi sopra indicati si collocano nella sub-fascia **C**.

Le abitazioni/**stanze** che hanno sette-otto dei parametri oggettivi sopra indicati si collocano nella sub-fascia **D**.

Le abitazioni/**stanze** con almeno nove dei parametri oggettivi sopra indicati si collocano nella sub-fascia **E**.

La tabella di riferimento dei parametri oggettivi per collocare le abitazioni all'interno delle sub-fasce è la seguente:

Sub-fasce	Parametri Oggettivi
A	0-2
B	3-4
C	5-6
D	7-8
E	9 o più

Nella determinazione del canone effettivo, tra il valore minimo ed il valore massimo della tipologia dimensionale e dalla subfascia di riferimento, le parti contrattuali terranno in considerazione i seguenti **parametri soggettivi**:

- Tipologia dell'alloggio,
- altezza di piano dell'abitazione,
- stato manutentivo dell'alloggio,
- stato manutentivo dell'intero stabile,
- livello delle finiture dello stabile,
- livello delle finiture dell'alloggio,
- superficie dell'alloggio, all'interno della relativa fascia d'appartenenza.

³ (deve essere previsto l'accostamento laterale alla tazza w.c., al bidet, alla vasca o alla doccia, e l'accostamento frontale al lavabo)

6. DETERMINAZIONE DEL CANONE

Le parti contrattuali, determinata la tipologia dimensionale dell'abitazione da locare, individuano la subfascia d'appartenenza utilizzando i parametri oggettivi di cui al punto 5 del presente accordo.

All'interno di ciascuna sub-fascia saranno le parti, se del caso con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, ove una parte lo richieda, a definire in concreto l'importo effettivo del canone, tenendo conto dei parametri soggettivi di cui al punto 5.

Il canone potrà essere aggiornato annualmente in misura contrattata e comunque non superiore al 75% della variazione ISTAT. L'adeguamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata, anche a mano, o PEC.

7. FASCE DI OSCILLAZIONE DEL CANONE MENSILE (valori in euro)

A. LOCAZIONE INTERA DELL'IMMOBILE

Per i canoni mensili confrontare la tabella allegata 7.A.

B. LOCAZIONE PARZIALE DELL'IMMOBILE

In applicazione dell'articolo 1, comma 1 del D.M. 16 gennaio 2017, nel caso di locazione di porzioni di immobile, **il canone sarà calcolato sulla singola stanza arredata, ad uso esclusivo del conduttore, allegando la planimetria in cui si individuano le parti ad uso esclusivo e quelle in comune, con servizio igienico in comune, o sulla singola stanza arredata, ad uso esclusivo del conduttore con anche l'utilizzo esclusivo del bagno.** Per la ripartizione delle spese accessorie vedere il punto 9. *(Le restanti parti dell'alloggio - a titolo esemplificativo e non esaustivo -: cucina, cucinotto; sala, tinello, salotto; balconi, terrazza, lastrico solare, loggia, veranda; cantina, soffitta; giardino, cortile, posto auto, autorimessa, e altri spazi comuni, si considerano condivise salvo diversa pattuizione. In caso di diversa pattuizione vanno considerati i parametri della singola stanza).*

Non è ammesso un contratto per l'intero alloggio utilizzando i canoni del contratto della locazione parziale.

Per i canoni mensili delle abitazioni locate parzialmente, confrontare la tabella allegata 7. B.

Le parti contrattuali hanno la possibilità di ridurre il minimo delle fasce di canone sopra riportate fino al 50% nei seguenti casi:

- particolari condizioni sociali disagiate e/o reddituali del Conduttore;
- particolare condizione dell'immobile o ambientale;
- elevate spese condominiali;
- situazioni di conclamata emergenza territoriale, nazionale o internazionale.

Le condizioni di cui al presente comma dovranno essere convalidate dalle associazioni firmatarie del presente accordo, almeno una per parte scelte a cura dei contraenti.

Le Organizzazioni firmatarie il presente accordo, si riuniscono con cadenza annuale (nel periodo del mese di settembre), per definire eventuali variazioni dei minimi e dei massimi delle fasce di canone delle tabelle 7-A e 7-B, in relazione all'andamento locale del mercato delle locazioni e dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

8. FATTISPECIE PARTICOLARI DI VARIAZIONE DEL CANONE

Sono individuate le seguenti ipotesi nelle quali il canone determinato come ai punti che precedono potrà essere oggetto di ulteriore variazione in virtù di elementi da specificare espressamente in contratto.

Le percentuali delle fattispecie particolari sottoindicate, da applicare al contratto, dovranno essere sommate e poi applicate una volta soltanto al valore del canone mensile di riferimento⁴.

A. IMMOBILI ARREDATI

Ove sia locato un appartamento ammobiliato, a cura e spese della parte locatrice, contestualmente alla sottoscrizione del contratto le parti potranno redigere un elenco degli arredi (anche meramente fotografico) che dovrà essere sottoscritto dalle parti. Le fasce di oscillazione dei canoni di cui alle aree dov'è ubicato l'immobile, subiranno nei valori minimo e massimo un aumento, a valere per l'intera durata contrattuale, calcolato come segue:

- α) **completamente arredato un aumento del 12%** (dodici). Si definisce completamente arredato l'immobile i cui locali (in particolare: cucina/cucinotto; salotto/tinello; camere da letto; bagno) sono tutti dotati di arredi e/o attrezzature funzionanti e funzionali all'abitare. In cucina/cucinotto devono essere presenti almeno i seguenti elettrodomestici: frigorifero, piano di cottura, cappa aspirante, forno, lavello. Mentre non sono compresi la televisione, la lavatrice e la lavastoviglie.
- β) **Parzialmente arredato un aumento dell'6%** (sei). Si definisce parzialmente arredato l'immobile i cui locali **non** sono tutti dotati di arredo e/o attrezzature o lo sono in modo parziale. In particolare, la dotazione minima, per un immobile parzialmente arredato, è data dall'arredamento completo per CUCINA e UNA CAMERA DA LETTO (letto, rete, armadio).

B. STANZA CON SERVIZIO IGIENICO AD USO ESCLUSIVO.

Nella stanza locata separatamente ad uso esclusivo, come individuato nella tabella 7.B, se dotata anche di un servizio igienico (con dotazione minima di w.c., doccia/vasca e lavandino) ad uso esclusivo, verrà applicata una maggiorazione come esplicitata in tabella.

⁴ Le percentuali NON si applicano in modo progressivo.

C. MAGGIORE DURATA

Ove le parti pattuiscano espressamente una durata contrattuale maggiore di quella ordinaria triennale⁵ potrà essere applicata una maggiorazione:

del 2% se la durata contrattuale sarà di quattro anni;

del 6% se la durata contrattuale sarà di cinque anni;

del 10% se la durata contrattuale sarà di sei anni;

D. IMMOBILI DI ELEVATA QUALITÀ ENERGETICA

Qualora l'immobile, nella scala di valutazione della prestazione energetica, sia in classe A o superiore potrà essere applicata una maggiorazione del 10%.

9. RIPARTIZIONE DEGLI ONERI ACCESSORI

In relazione alla ripartizione degli oneri accessori fra Locatore e Conduttore le parti stipulanti richiamano e accolgono quanto previsto all'art.4 del D.M. 16.01.2017, l'allegato D.

Eventuali clausole di determinazione forfettaria dell'ammontare degli oneri accessori che prescindano dall'effettiva rendicontazione annuale delle spese, con specifica previsione del conguaglio annuale, si intendono espressamente come non ammesse e non compatibili con il rispetto del presente accordo.

Convengono, infatti, le parti stipulanti quale pattuizione essenziale, nel rispetto del disposto dell'art. 13, L. 431/1998, che vi debba essere piena coincidenza tra l'ammontare degli oneri accessori rimborsati dal conduttore, e l'ammontare delle spese sostenute dal locatore per la fornitura dei servizi al conduttore.

In relazione alla ripartizione degli oneri accessori fra Locatore e Conduttore per locazione parziale dell'immobile le parti concordano che la ripartizione sarà effettuata **sulla base del numero di stanze**.

Per quanto ivi non previsto, le parti fanno altresì riferimento e richiamano in ogni caso le norme vigenti, gli usi locali raccolti dalla CCIAA di Modena, nonché le tabelle concordate fra le organizzazioni stipulanti il presente Accordo.

⁵ Resta ferma, in ogni caso, la proroga biennale del contratto al termina della durata stabilita. P.es.: 4+2; 5+2; 6+2.

CAPO II NORME SPECIALI

10. EQUITA' FISCALE

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione ad uso abitativo a canone concordato **utilizzando esclusivamente i contratti** tipo allegati al D.M. 16.01.2017⁶ (**allegati A, B, C**), così come recepiti nel presente accordo, provvedendo ad integrarlo con i dati delle parti e dell'immobile, indicando con precisione tutti gli elementi e le pattuizioni che hanno consentito la determinazione del canone, e di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del capo I del presente accordo. **Il contratto che non utilizza gli allegati "A, B, C" non può accedere ai benefici fiscali dei contratti a canone concordato e potrà essere oggetto di accertamento da parte degli Enti preposti a pena delle sanzioni di Legge e della perdita delle agevolazioni fiscali.**

Le Organizzazioni firmatarie si sono date atto, in premessa, dell'importanza delle agevolazioni fiscali conseguenti all'utilizzo del presente accordo e ritenendo necessario evitare che queste possano essere ottenute in presenza di patti solo nominalmente ed apparentemente conformi al presente accordo, ma sostanzialmente difformi, convengono sull'opportunità di formalizzare la conclusione del contratto con la apposita modulistica, **atta a documentare all'Amministrazione comunale la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare il rispetto sostanziale del presente accordo**, rendendosi disponibili ad assistere le parti in tale attività in conformità al D.M. 16.01.2017, articoli 1, comma 8; 2, comma 8; 3, comma 5.

Le Organizzazioni firmatarie, quindi, prendono atto dell'articolo 1, comma 8, dell'articolo 2, comma 8 e dell'articolo 3, comma 5 del D.M. 16.01.2017, riguardante l'attestazione per gli accordi non assistiti.

L'attestazione ivi prevista, per i **contratti non assistiti**, è rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione dei Proprietari o una degli Inquilini firmataria del presente Accordo tramite l'elaborazione e consegna del **modello allegato F**.

Tale attestazione dovrà essere validata dalle organizzazioni sindacali sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali **con relativa assunzione di responsabilità delle parti stesse della rispondenza dei dati dichiarati**.

Al fine di rendere il metodo per compilare le attestazioni il più uniforme possibile ed evitare malintesi tra le organizzazioni e per una maggiore trasparenza verso le parti, **si allega un protocollo tecnico (allegato N)** a cui tutte le organizzazioni firmatarie dovranno obbligatoriamente adeguarsi. In caso emergessero difformità nella compilazione delle attestazioni da parte di una o più organizzazioni, le altre organizzazioni, dopo aver richiamato per iscritto la/le organizzazione/i che si sono discostate dal protocollo allegato N, dovranno segnalare i casi in questione al Comune in cui l'immobile è presente e all'Agenzia delle Entrate.

L'attività di controllo e accertamento della rispondenza del contratto all'Accordo locale, ai fini dell'applicazione dei benefici localmente previsti, può essere richiesta dal Comune alle organizzazioni sindacali di rappresentanza firmatarie del presente Accordo.

⁶ e modifiche seguenti

11. CONTRATTI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

Il tipo di contratto utilizzabile è esclusivamente quello recepito al presente accordo come allegato "A". Il contratto che non utilizza l'allegato "A" non può accedere ai benefici fiscali dei contratti ad uso abitativo a canone concordato e potrà essere oggetto di accertamento da parte degli Enti preposti a pena delle sanzioni di Legge e della perdita delle agevolazioni fiscali.

I contratti avranno la durata minima di cui al comma 5 dell'art.2, legge n.431/98.

Il deposito cauzionale non potrà essere superiore all'importo di tre mensilità del canone.

Recesso anticipato del Conduttore. Nei contratti di locazione di cui al presente punto, il recesso anticipato del Conduttore si intende valido quando questi abbia inviato al Locatore lettera raccomandata A. R. o PEC con preavviso compreso tra un minimo di un mese e un massimo di sei mesi, assumendone tutte le relative spese dell'imposta di registro.

12. CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI

(I comuni sotto i 10.000 abitanti come risultanti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento non godono dei benefici fiscali e non sono tenuti ad applicare i canoni mensili del punto 7, D.M. 16 gennaio 2016, art.2, comma 2). Di conseguenza possono non compilare la tabella dei parametri dell'articolo 4 dell'allegato B, come pure possono non applicare i canoni mensili del punto 7 e relative tabelle 7.A e 7.B. Per questi contratti occorre la convalida delle esigenze della transitorietà da parte di due Organizzazioni firmatarie (una dell'Inquilinato e una della Proprietà), mentre non occorre l'attestato di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto stesso all'accordo territoriale).

Il tipo di contratto utilizzabile è esclusivamente quello recepito al presente accordo come allegato "B", indicando con precisione i motivi di transitorietà. Il contratto che non utilizza l'allegato "B" non può accedere ai benefici fiscali dei contratti ad uso abitativo a canone concordato e potrà essere oggetto di accertamento degli Enti preposti a pena delle sanzioni di Legge e della perdita delle agevolazioni fiscali.

In conformità con le previsioni dell'articolo 2, commi 1 e 2 del D.M. 16.01.2017 la durata della locazione **non può essere inferiore a 31 giorni e non superiore a diciotto mesi**.

Si precisa che, in conformità con le previsioni dell'articolo 2, commi 1, 4 e 5 del D.M. 16.01.2017 la transitorietà del contratto può essere motivata rispettivamente e/o separatamente sia da esigenze del Locatore che del Conduttore.

Nel contratto di locazione, si dovrà dichiarare il motivo di transitorietà, del Locatore e/o del Conduttore, individuato all'interno delle seguenti esigenze, da provare con apposita documentazione che andrà allegata al contratto.

Si precisa infine che la data di scadenza del contratto di locazione non potrà mai superare la fine del mese in cui scade il termine della motivazione.

ESIGENZE DI TRANSITORIETA' DEL LOCATORE

Quando il Locatore debba disporre dell'immobile, entro i 60 giorni successivi alla scadenza pattuita nel contratto, per i seguenti motivi:

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

A - destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei parenti entro il secondo grado in linea retta.

B - destinarlo all'esercizio dell'attività propria, del coniuge, del figlio o dei parenti entro il secondo grado a seguito del conseguimento di titolo abilitativo al lavoro e/o professione;

C - destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei parenti entro il secondo grado, per ragioni di studio o di lavoro, esclusivamente per Locatori residenti in comuni diversi da quello di Pievepelago;

D - eseguire interventi nell'unità immobiliare, per i quali ha fatto richiesta o ha comunicato una autorizzazione edilizia⁷, che siano incompatibili con l'occupazione dell'appartamento;

E - per ogni altra esigenza specifica del Locatore collegata ad un evento certo a data prefissata, espressamente indicata nel contratto e documentata, le parti contrattuali sono assistite bilateralmente, ciascuna dalla rispettiva organizzazione della proprietà e dei conduttori, al fine di ottenere supporto nella conclusione del contratto di locazione. Dell'assistenza ricevuta si darà atto nel contratto, con dichiarazione apposta in calce allo stesso, firmata dalle organizzazioni che l'hanno prestata.

ESIGENZE DI TRANSITORIETA' DEL CONDUTTORE

Quando il Conduttore abbia la necessità di una abitazione per un periodo non superiore a 18 mesi, per i seguenti motivi:

F - contratto di lavoro a termine o a tempo determinato.

G - previsione di trasferimento per ragioni di lavoro;

H - trasferimento temporaneo della sede di lavoro;

I - necessità di cure o di assistenza per sé o a familiari in luogo diverso dalla propria residenza;

L - acquisto, o locazione di una abitazione che si renda disponibile entro il periodo di durata del contratto;

M - esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile la sua abitazione;

N - per ogni altra esigenza specifica del Conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata, espressamente indicata nel contratto e documentata, le parti contrattuali sono assistite bilateralmente, ciascuna dalla rispettiva organizzazione della proprietà e dei conduttori, al fine di ottenere supporto nella conclusione del contratto di locazione. Dell'assistenza ricevuta si darà atto nel contratto, con dichiarazione apposta in calce allo stesso, firmata dalle organizzazioni che l'hanno prestata.

Il Conduttore non deve avere la residenza nel Comune di Pievepelago e comuni contermini per i punti F, G, H, I.

Le ragioni di transitorietà del Conduttore dovranno essere specificatamente documentate. Si precisa, che per la stipula dei contratti di cui sopra è necessaria e sufficiente la sussistenza in capo ad una sola delle parti contraenti di una delle suindicate esigenze.

Il deposito cauzionale non potrà essere superiore all'importo di una mensilità del canone per contratti sino a sei mesi, non superiore a due mensilità per contratti di durata fino a diciotto mesi. **Recesso anticipato del Conduttore.** Nei contratti di locazione di cui al presente punto, il recesso anticipato del Conduttore si intende valido quando questi abbia inviato al Locatore lettera raccomandata A. R. o PEC con preavviso compreso tra un minimo di un mese e un massimo di tre mesi, assumendone tutte le relative spese dell'imposta di registro.

⁷ Solo a titolo esemplificativo: CILA; SCIA, Permesso a costruire

13. CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI

(I comuni senza sedi universitarie o non confinanti con comuni con sedi universitarie non possono stipulare questi contratti, D.M. 16 gennaio 2016, art.3).

Il tipo di contratto utilizzabile è esclusivamente quello recepito al presente accordo come allegato "C". Il contratto che non utilizza l'allegato "C" non può accedere ai benefici fiscali dei contratti ad uso abitativo a canone concordato e potrà essere oggetto di accertamento da parte degli Enti preposti a pena delle sanzioni di Legge e della perdita delle agevolazioni fiscali.

Ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 16.01.2017 è possibile stipulare tali contratti di locazione per studenti universitari fuori sede. Tali contratti sono utilizzabili qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di formazione post lauream (master, dottorati, erasmus, specializzandi o perfezionamenti), in un comune diverso da quello di residenza. I contratti di locazione hanno durata da sei mesi a tre anni, e possono essere sottoscritti o dal singolo o da gruppi di studenti. Il deposito cauzionale non potrà essere superiore all'importo di una mensilità del canone per i contratti di durata di sei mesi, di due mensilità per quelli di durata superiore e sino a diciotto mesi, e di tre mensilità per gli altri.

Alla prima scadenza, **se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno un mese e non oltre tre mesi prima della data di scadenza del contratto**, i contratti si rinnovano per un uguale periodo e termina automaticamente alla seconda scadenza.

Recesso anticipato del Conduttore. Nei contratti di locazione di cui al presente punto, il recesso anticipato del Conduttore si intende valido quando questi abbia inviato al Locatore lettera raccomandata A. R. o **PEC** con preavviso **compreso tra un minimo di un mese e un massimo di tre mesi**, assumendone tutte le relative spese dell'imposta di registro.

14. GRANDI PROPRIETA'

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del D.M. 16.01.2017 Per gli enti previdenziali pubblici, le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi l'attribuzione, in capo ad un medesimo soggetto, della disponibilità di più di **30 unità immobiliari destinate ad uso abitativo** anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale) i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi Accordi integrativi fra la proprietà interessata e organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente accordo.

Tali Accordi integrativi, da stipularsi per zone territoriali da individuarsi dalle associazioni sindacali predette, possono prevedere speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori nonché la possibilità di derogare dalla tabella oneri accessori. Nella stipula dei contratti di locazione, le parti potranno essere assistite dalle associazioni sindacali da esse prescelte tra quelle che abbiano sottoscritto l'accordo integrativo stesso.

15. CANONE MASSIMO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

(Housing sociale art. 2, comma 3, DM 22 aprile 2008).

Il canone di locazione dell'alloggio sociale di cui all'art. 1, comma 3, DM 22 aprile 2008, non può superare quello derivante dai valori risultanti dal presente accordo locale sottoscritto ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431 del 1998.

I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'articolo 2 comma 3 del D.M. 22 aprile 2008, sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente Accordo.

CAPO III NORME FINALI

16. DURATA ED EFFICACIA

Il presente accordo territoriale ha validità a decorrere dal **01/11/2026** per tutti i contratti a canone concordato sottoscritti da tale data e fino a sottoscrizione di un nuovo accordo.

Si sottolinea che la stipula della presente integrazione all'Accordo Territoriale del 2023 non produce alcun effetto sul contratto di locazione a canone concordato prima prorogato e poi rinnovato tacitamente. Il contratto originario, quindi, continua a spiegare pienamente i suoi effetti, sia sotto il profilo strettamente civilistico, tra le parti, sia per quanto attiene ogni agevolazione prevista dalla legge.

Conseguentemente, riguardo alle agevolazioni fiscali previste dal Legislatore della legge n. 431/1998, con particolare riferimento all'IMU e all'IRPEF, il proprietario in forza di un valido contratto di locazione abitativa a canone concordato che si è via via prorogato/rinnovato tacitamente, avrà il diritto di continuare a godere delle agevolazioni fiscali previste, sempre che il contratto di locazione sia conforme all'Accordo Territoriale vigente al tempo della stipula.

Tutti i contratti decorrenti da data anteriore alla entrata in vigore del presente accordo restano validi fino all'eventuale disdetta di uno dei due contraenti.

Il presente accordo potrà formare oggetto di revisione qualora:

- il Comune deliberi nuove aliquote IMU per l'affitto contrattato di cui al presente accordo;
- siano modificate le normative fiscali previste agli articoli 8 e 10, legge 431/98 e delle altre normative attualmente vigenti;
- siano intervenute consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale degli affitti, (come previsto all'ultimo comma del punto 7 del presente accordo);
- il CIPE individui una modifica dei Comuni considerati ad alta tensione abitativa;
- le parti contraenti lo ritengano comunque necessario o opportuno.

Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo si rendono fin d'ora disponibili ad assistere le parti nelle trattative precontrattuali per la definizione delle condizioni del contratto, ivi compresa la determinazione del canone.



Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo verranno convocate per essere sentite dal Comune in merito alle richieste e/o comunicazioni che allo stesso pervenissero da parte di altre organizzazioni sindacali di adesione al presente accordo.

Il presente accordo, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del DM 16 gennaio 2017, verrà depositato presso la Segreteria generale del Comune e presso la regione Emilia-Romagna, unitamente ai seguenti allegati:

- Allegato punto 7-A
- Allegato punto 7-B
- "A" Contratto tipo uso abitativo;
- "B" Contratto tipo uso transitorio ordinario;
- "C" Contratto tipo uso transitorio universitario;
- "F" Attestazione unilaterale;
- "K" Pianta comunale delle zone omogenee;
- "N" Protocollo tecnico per le attestazioni di rispondenza;

Letto, confermato e sottoscritto in Modena, in data **07/10/2026**

Le organizzazioni firmatarie

Le Organizzazioni Sindacali provinciali degli inquilini

ASSOCASA, MASSIMILIANO UCCELLI _____

FEDERCASA CONFSAL, ROSARIO MARAGÒ _____

SICET, EUGENIA CELLA _____

SUNIA, MARZIO GOVONI _____

UNIAT, COSIMO GALLO _____

Le Organizzazioni Sindacali provinciali dei proprietari

ASPPI, FRANCESCO LAMANDINI _____

CONFABITARE, MARIA FEMMINELLA _____

CONFAPPI, RAFFAELE VOSINO _____

CONFEDILIZIA-APE, FRANCESCO BRUINI _____

UPPI, LORENZO COTTIGNOLI _____

Aderiscono al presente accordo:

Hanno partecipato ai tavoli tecnici le seguenti organizzazioni:

FIMAA

— ConfCommercio 

FIAIP

— Alberto Bigazzi

ANAMA

— Marco Pelizzari

ALLEGATO TABELLA PUNTO 7.A. PIEVEPELAGO

TABELLE DIMENSIONALI DEGLI ALLOGGI E FASCE DI CANONE MENSILE												
PIEVEPELAGO Centro												
FASCE D'OSCILLAZIONE	Fino a 50 mq		51 a 70 mq		71 a 90 mq		91 a 120 mq		121 a 150 mq		oltre 151 mq	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
SUBFASCIA A	170	180	210	225	230	250	260	280	310	325	330	360
SUBFASCIA B	200	240	240	280	280	310	310	360	360	400	400	440
SUBFASCIA C	230	270	270	310	310	340	340	390	390	430	430	470
SUBFASCIA D	260	300	300	340	340	380	380	430	430	470	470	520
SUBFASCIA E	290	330	330	370	370	420	420	470	470	520	520	570

PIEVEPELAGO Suburbana + Rurale												
FASCE D'OSCILLAZIONE	Fino a 50 mq		51 a 70 mq		71 a 90 mq		91 a 120 mq		121 a 150 mq		oltre 151 mq	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
SUBFASCIA A	150	160	190	200	210	225	230	250	270	295	300	325
SUBFASCIA B	180	220	220	250	250	280	280	330	330	360	360	400
SUBFASCIA C	210	250	250	280	280	310	310	360	360	400	400	440
SUBFASCIA D	240	280	280	310	310	340	340	390	390	430	430	470
SUBFASCIA E	280	310	310	340	340	380	380	430	430	470	470	520

ALLEGATO TABELLA PUNTO 7. B. PIEVEPELAGO

TABELLE E FASCE DI CANONE DEGLI ALLOGGI <u>LOCATI PARZIALMENTE PER STANZA</u>				
PIEVEPELAGO Centro				
FASCE D'OSCILLAZIONE	Stanza		Stanza con bagno esclusivo	
	MIN	MAX	MIN	MAX
SUBFASCIA A	130	150	180	200
SUBFASCIA B	170	190	210	240
SUBFASCIA C	190	210	230	260
SUBFASCIA D	210	230	250	280
SUBFASCIA E	230	260	280	310

PIEVEPELAGO Suburbana + Rurale				
FASCE D'OSCILLAZIONE	Stanza		Stanza con bagno esclusivo	
	MIN	MAX	MIN	MAX
SUBFASCIA A	110	130	160	180
SUBFASCIA B	150	170	190	220
SUBFASCIA C	170	190	210	240
SUBFASCIA D	190	210	230	260
SUBFASCIA E	210	240	260	290

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized 'B' and several other scribbled marks.